

[Digitare il testo]

## **ENBIC**

**Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEK, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE  
E UNICA – CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI**

### **REGOLAMENTO**

#### **COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO**

**VISTO** lo Statuto dell'ENBIC, Ente Bilaterale Confederale, che consente al Comitato di Presidenza di deliberare, sentita l'Assemblea, sulla costituzione e sul regolamento delle Commissioni in materia di sicurezza sul lavoro, tra le quali la Commissione per la relativa formazione;

**VISTA** la normativa in materia di formazione professionale ed in particolar modo la formazione inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 19 aprile 2008, n. 81;

**VISTO** l'art. 51 che definisce ruoli e compiti degli organismo bilaterali;

**VISTO** il comma 12, art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che dispone che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, e che la stessa debba avere luogo durante l'orario di lavoro, senza comportare oneri economici a carico dei lavoratori

**VISTO** il comma 4, art. 32 del D.Lgs. 81/2008 in base al quale gli organismi paritetici possono organizzare i corsi di formazione per i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione;

**VISTO** l'art. 51 del D.Lgs. 81/2008 in base al quale gli organismi paritetici, possono rilasciare attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30;

**CONSIDERATO** che per l'attuazione del D. Lgs. 81/2008 si richiama e si rimanda a successivi Accordi Stato Regioni nei quali gli organismi paritetici sono chiamati ed autorizzati allo svolgimento della formazione dei lavoratori;

**RITENUTO** di dover adottare un Regolamento interno che disciplini le modalità di funzionamento e le procedure volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, tra cui le attività di formazione, attestazione e asseverazione

**IL COMITATO DI PRESIDENZA DELL'ENBIC**

**approva il seguente**

### **REGOLAMENTO**

#### **COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE**

##### **Art. 1 – Istituzione, sede e scopi**

1. In base a quanto previsto dallo statuto dell'ENBIC, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 30, 32, 37 e 51, del D.Lgs. n. 81/2008, è istituita, presso l'ENBIC – Ente Bilaterale Confederale - la Commissione Nazionale per la formazione, l'attestazione e l'asseverazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

[Digitare il testo]

2. La Commissione Nazionale per la formazione ha sede in Roma, via Cristoforo Colombo 115, 00147, presso la sede nazionale dell'ENBIC.
3. La Commissione Nazionale per la formazione è competente per tutte le attività nelle quali è prevista la collaborazione tra le parti sociali nonché elaborare programmi e progetti formativi in ordine alla formazione sulla sicurezza sul lavoro.
4. La Commissione Nazionale definisce gli ambiti di attività di supporto alle imprese nonché dell'asseverazione dei modelli di organizzazione e delle specifiche commissioni tecniche previste dalla legge.
5. La Commissione Nazionale coordina e controlla le iniziative e le attività formative promosse ed organizzate dagli ENBIC Territoriali.
- 6.

## **Art 2 - Organi della Commissione**

1. la Commissione Nazionale è composta da 5 membri, anche elevabili, paritariamente, nominati dall'ENBIC, tra professionisti, consulenti, esperti e formatori in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e, in via prioritaria, dovranno essere considerati i soggetti di cui sopra iscritti negli elenchi delle associazioni più rappresentative a livello nazionale che si occupano della materia.
2. Fra i membri nominati vengono eletti, su indicazione del Presidente dell'ENBIC, il Presidente ed il Vice Presidente
3. Per la validità delle sedute e delle delibere della Commissione è richiesta la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno altri due componenti.
4. Il Presidente può essere sostituito temporaneamente in caso di impedimento dal Vice Presidente.

Il Presidente della Commissione può richiedere all'ENBIC, che si pronuncia tramite i propri organismi, l'istituzione di sottocommissioni per qualsiasi esigenza e specificità si rendessero necessarie.

## **Art. 3 – La Collaborazione tra le parti sociali**

1. Alla Commissione Nazionale sono demandati tutti gli adempimenti formali e sostanziali di attuazione di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale ANPIT, CIDEDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESSE E UNICA-CISAL del 3 LUGLIO 2012. in applicazione del D. Lgs. 81/08 che in relazione alla formazione prevede:
  - a) Formazione e aggiornamento per i R.L.S. e R.L.S.T.
  - b) Formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti
  - c) Formazione ed addestramento all'uso di specifiche attrezzature
2. La Commissione Nazionale definisce a livello nazionale programmi e contenuti specifici della formazione di cui al comma 1. A livello regionale tali compiti sono demandati all'ENBIC che ne dovrà comunicare, relazionale e coordinare con la Commissione Nazionale.
3. Le associazioni aderenti al ANPIT, CIDEDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESSE E UNICA ed alla CISAL possono inoltrare richiesta di specifici programmi e progetti formativi, a livello nazionale, che verranno esaminati dalla Commissione Nazionale e qualora approvati costituiscono modello di riferimento e di applicazione per tutte le aziende rappresentate.
4. L'adozione del progetto formativo approvato dall'ENBIC costituisce ed assolve la collaborazione prevista dal comma 12 dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 a valere per tutti gli ENBIC
5. L'ente organizzatore del corso approvato deve, nel caso di cui ai precedenti commi 3 e 4, inoltrare all'ENBIC la sola comunicazione della data e della sede di svolgimento del corso.
6. La Commissione Nazionale non esamina progetti di singole aziende che si dovranno rivolgere direttamente agli ENBIC.

[Digitare il testo]

7. I progetti formativi approvati dalla Commissione Nazionale verranno protocollati e raccolti agli atti dall'ENBIC e messi a disposizione, ai fini della loro applicazione agli ENBIC, secondo le indicazioni della stessa Commissione.

Le modalità di svolgimento, accreditamento, controllo, verifica, dei programmi e della prevista collaborazione con gli organismi paritetici territoriali o gli enti bilaterali sono svolti nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale.

#### **Art. 4 Competenze specifiche**

La Commissione Nazionale definisce, ai fini della loro applicazione da parte degli ENBIC, le linee di indirizzo riguardanti:

- a) definizione delle modalità a prassi per gli organismi di prima istanza in merito alle controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione;
- b) definizioni per il rilascio delle attestazioni per lo svolgimento delle attività e dei servizi di supporto alle imprese;
- c) modalità per l'asseverazione della adozione dei modelli di organizzazione

La Commissione Nazionale nell'ambito della direzione e coordinamento degli ENBIC svolge le seguenti attività e competenze:

- a) Elaborare indicazioni per l'erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per gli ENBIC;
- b) Programmare, organizzare e realizzare le attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quelle relative alla formazione dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
- c) Predisporre le istruzioni operative necessarie per la realizzazione delle attività formative poste in essere dall'ENBIC e/o dagli ENBIC territoriali;
- d) Progettare corsi di formazione per l'applicazione delle linee guida UNI-INAIL e OHSAS 18001:2007 per l'adozione dei sistemi di gestione;
- e) Promuovere corsi di formazione finalizzati all'accesso ai fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della L. n. 388/2000 e successive modificazioni, e ai fondi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003;

Garantire, mediante l'istituzione di appositi corsi, la formazione specifica dei soggetti incaricati all'accesso nei luoghi di lavoro, nel territorio o nel comparto di competenza, ai fini dell'effettuazione dei sopralluoghi mirati al miglioramento della tutela dei lavoratori.

#### **Art. 5 Commissione paritetica di supporto alle imprese**

La Commissione Nazionale definisce i criteri e le modalità cui devono attenersi gli ENBIC per la costituzione di una specifica commissione a livello territoriale, paritetica e tecnicamente competente per:

- a) Risolvere le controversie insorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, sulla informazione e sulla formazione;
- b) Valutare e attestare le buone prassi, provenienti dal territorio, in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, previa predisposizione di idonee modalità di raccolta delle stesse;
- c) Elaborare linee guida per l'assistenza alle imprese aderenti, finalizzate all'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- d) Supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, attestandone la corretta esecuzione;
- e) Elaborare le procedure per la comunicazione, da parte dell'Ente Bilaterale, del nominativo del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), nel caso in cui il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) non sia stato nominato/designato/eletto presso la singola azienda;
- f) Curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;

[Digitare il testo]

- g) Predisporre i documenti di riconoscimento ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro degli incaricati degli Enti Bilaterali, ed elaborare le istruzioni operative e le norme comportamentali da seguire.

La Commissione Nazionale definisce con apposita norma, denominato allegato "A" - che costituisce parte integrante del presente Regolamento - le modalità per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. anche tenendo conto delle proposte provenienti dalle sedi regionali.

La Commissione Nazionale definisce quote ed importi che le aziende dovranno corrispondere agli ENBIC per le attività previste nel presente Regolamento.

#### **Art. 6 Commissione paritetica per l'asseverazione**

La Commissione Nazionale definisce i criteri e le modalità cui devono attenersi gli ENBIC per la costituzione di una specifica commissione a livello territoriale, paritetica e tecnicamente competente per:

- a) Elaborare le modalità per la verifica dei modelli di organizzazione e di gestione riconosciuti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) Individuare e predisporre le modalità finalizzate alla dimostrazione, da parte delle aziende, dell'efficace attuazione del modello di gestione, ai fini del riconoscimento delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- c) Individuare i requisiti richiesti per i soggetti che costituiscono la Commissione tecnica per l'asseverazione dei modelli di gestione, nonché gli strumenti mirati alla tutela delle garanzie ai fini della responsabilità del soggetto firmatario dell'asseverazione;
- d) Progettare procedure semplificate per la piccola e media impresa, ai fini dell'adozione e dell'attuazione dei modelli di gestione, da proporre alla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

La Commissione Nazionale definisce con apposita norma, denominato allegato "B" ne costituisce parte integrante del presente Regolamento, anche tenendo conto delle proposte provenienti dalle sedi regionali, le modalità per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.

La Commissione Nazionale definisce quote ed importi che le aziende dovranno corrispondere agli ENBIC per le attività previste nel presente Regolamento.

#### **Art. 7 Competenze a livello territoriale degli ENBIC Regionali e Provinciali**

1. Gli ENBIC, nell'ambito del coordinamento della Commissione Nazionale per la formazione, sviluppano le seguenti attività:

- a) Progettare, programmare e realizzare direttamente i corsi di formazione quali soggetti autorizzati dal D. Lgs. 81/08 ;
- b) predisporre progetti e modelli formativi inerenti alla tematica della sicurezza sul lavoro
- c) promuovere corsi e azioni formative rivolti ai datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori per l'acquisizione di specifiche competenze tecniche, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza,
- d) Promuovere e sviluppare azioni formative per il personale affinché possa acquisire specifiche competenze per l'effettuazione di sopralluoghi atti a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- e) supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- f) trasmettere al Comitati regionali di coordinamento, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 81/08, una relazione annuale sull'attività svolta;
- g) comunicare alle aziende ed agli organi di vigilanza, territorialmente competenti, i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali;
- h) comunicare all'INAIL i nominativi dei RLST e delle imprese che hanno aderito al sistema paritetico.

[Digitare il testo]

2. La collaborazione tra gli ENBIC viene effettuata in base alla normativa vigente, salvo quanto specificamente indicato nel presente Regolamento ed alle norme, anche successive alla data di approvazione del presente Regolamento, vengano adottate dagli enti competenti.

Nelle more della normativa nazionale per collaborazione si intende l'inoltro all'ENBIC del programma con data e luogo di svolgimento del corso. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'Ente le relative indicazioni sono vincolanti per la formazione. Qualora la richiesta non riceva riscontro dall'organismo bilaterale entro trenta giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla realizzazione delle attività di formazione.

#### **Art. 8 Disposizioni transitorie e finali**

1. Tutte le competenze previste dalla legge ed assegnate agli organismi paritetici territoriali sono svolte dagli ENBIC Regionali e/o Provinciali.
2. In attesa della definizione e della formalizzazione delle sedi regionali tutte le competenze previste dal presente Regolamento sono demandate all'ENBIC che svolge attività di sussidiarietà.
3. In attesa della costituzione e del funzionamento operativo degli ENBIC territoriali tutte le competenze, ordinarie e straordinarie possono essere svolte dall'ENBIC Nazionale. La Commissione Nazionale surroga l'ente bilaterale regionale ed attua le competenze di cui al presente Regolamento.
3. L'ENBIC può delegare lo svolgimento delle attività territoriali, qualora l'ENBIC territoriale non sia stato ancora costituito, ad altro ente territoriale ENBIC confinante o viciniore.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento allo statuto dell'ENBIC ed agli accordi interconfederali stipulati tra il ANPIT, CIDEDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA e la CISAL.

Roma, li 13 giugno 2013

Il Presidente ENBIC  
Fulvio De Gregorio